

DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

BUONI BENZINA: ESENZIONE FISCALE

Per il solo anno 2022, i datori di lavoro hanno la possibilità di riconoscere a ciascun dipendente un buono benzina fino a 200 euro. L'importo è esente dal punto di vista fiscale e previdenziale.

Il bonus può essere cumulabile con l'eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23 annui con la conseguenza che il plafond massimo per l'anno 2022 per l'acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 totali.

In questo caso, nel LUL sarà necessario indicare:

- beni e servizi art. 51, co.3, TUIR fino a euro 258,23;
- buono benzina ex art. 2 dl 21/2022 per il buono fino a 200 euro appena introdotto.

I bonus o titolo equivalenti sono deducibili integralmente ai fini IRES.

CONTRIBUTO ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA

Si tratta di una parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia. Consiste in un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

L'agevolazione si applica alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

BONUS SOCIALE ELETTRICITÀ E GAS

Per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, hanno diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica i clienti domestici con ISEE fino a 12.000 euro.

INTEGRAZIONE SALARIALE

1. Settori: Alloggio (55.10 e 55.20) e altri (Allegato I del decreto).

Ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.

2. Settori: Siderurgia, Legno, Ceramica, Automotive, Agroindustria.

I datori di lavoro che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale.

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE IN CRISI

- a)** Usufruiscono dell'agevolazione contributiva ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge n. 234, anche i lavoratori licenziati per riduzione di personale in imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.
- b)** In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio sopracitato.